



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

O R I G I N A L E

Area Vigilanza

Ordinanza n. 18 del 05/10/2023

OGGETTO:

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE CON TASSO SUPERIORE AI 5 GRADI E SUPERALCOLICHE, E DI BEVANDE ANALCOLICHE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO, SIA ALL'INTERNO CHE NELLE AREE CIRCOSTANTI LO STADIO COMUNALE "M. RODI "- STAGIONE CALCISTICA 2023/2024.

IL SINDACO

VISTA la nota nr. 1500/8/-Div.Gab./Cat. A/4 del 22.08.2023, acquisita in pari data prot. n. 18522, con cui la Questura di Teramo, al fine di prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, propone che negli esercizi pubblici ubicati sia all'interno che nelle aree circostanti lo Stadio comunale "M. Rodi", durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2023/2024, disputate dalla "A.S.D. Mosciano calcio e per gli eventuali ulteriori incontri previsti al di fuori, sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere bevande alcoliche con tasso superiore ai 5 gradi, anche in contenitori ;
- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

CONSIDERATA quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2023/2024 oltre che per gli eventuali ulteriori incontri previsti al di fuori e comunque fino al termine del campionato regionale di Promozione - girone B, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche con tasso superiore ai 5 gradi e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità. In particolare , l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo così diventare strumenti atti ad offendere .

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- *Visto il D.lgs 59/2010;*

ORDINA

per ragioni di sicurezza pubblica, come proposto dalla Questura di Teramo, ai titolari dei pubblici esercizi ubicati sia all'interno che nelle aree circostanti lo Stadio comunale "M. Rodi", nonché agli esercenti l'attività su aree pubbliche eventualmente operanti in zona, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2023/2024, disputate dalla "A.S.D. Mosciano calcio e per gli eventuali ulteriori incontri previsti al di fuori, per tutta la durata della partita comprese le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro fino a termine dello stesso, il divieto assoluto:

- di somministrare e vendere bevande alcoliche con tasso superiore ai 5 gradi e superalcoliche, anche in contenitori;
- di somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;
- nel caso di vendita di bevande in contenitori PVC dovrà essere eliminato il tappo al momento della vendita;

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione sportiva, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00, con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 100,00. In caso di reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici e/o degli operatori commerciali su area pubblica, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

D I S P O N E

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/90, si rende noto che un eventuale ricorso formale contro il presente atto, dovrà essere rivolto al Prefetto di Teramo entro 30 giorni, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di giorni 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo.

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune

INCARICA

La Polizia Locale e tutte le forze dell'Ordine della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza

Copia della presente ordinanza è inviata , per quanto di competenza a :

Prefettura di Teramo : pec protocollo.prefte@pec.interno.it

Questura di Teramo : pec gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it

Stazione Carabinieri di Mosciano: pec tte31101@pec.carabinieri.it

Al locale Comando di Polizia Municipale

Dalla Residenza Municipale, li 05/10/2023

Sindaco
Galiffi Giuliano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 05/10/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani-

N. di registro albo:_1206 del 05/10/2023

Mosciano S.A. ,li 05/10/2023

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Valeria Amatucci

ATTESTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA

Il sottoscritto attesta di aver notificato in data odierna, copia del presente atto al
Sig. _____ mediante consegna nelle mani di _____

Mosciano S.A. , li _____

IL MESSO COMUNALE
(Ermando Mattiucci)

L'Agente di P.M.
(_____)